

# usicivici/demanio/risorse

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.it

## Giurisprudenza

### T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sentenza 29 aprile 2015, n. 758

sul ricorso numero di registro generale 801 del 2014, proposto da:

D.D.B., rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B;

contro

Comune di Bonifati, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Benvenuto, con domicilio eletto presso Margherita Merante in Pentone, Vico Iii De Vico Laurenzi, 10;

per l'annullamento

del provvedimento di estinzione della concessione marittima

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bonifati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2015 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. Con ricorso la ricorrente chiedeva l'annullamento previa sospensione del Provv. del 28 marzo 2014 con il quale il comune notificava l'estinzione della concessione demaniale rilasciata alla ricorrente. Riferiva: che nel 2003 le veniva rilasciata concessione demaniale per l'occupazione di area demaniale marittima ricadente sul terreno descritto in ricorso; che la concessione veniva rinnovata nel 2009; che la capitaneria di porto aveva constatato essere avvenuta una traslazione lato monte del lido rispetto alla posizione originaria riportata nei documenti allegati al rinnovo della concessione demaniale in ragione delle numerose mareggiate avvenute durante l'inverno; che non sussistevano i presupposti indicati nel provvedimento di estinzione.

Impugnava il provvedimento per i motivi indicati in ricorso. Riferiva in particolare: che il provvedimento era ingiustificato e illogico in quanto mancava il presupposto di fatto idoneo a giustificare l'estinzione cioè l'impossibilità assoluta di conduzione dell'attività connessa alla concessione; che, ai sensi dell'art. 45 cod. nav., l'estinzione della concessione poteva avere luogo solo per cause naturali idonee a rendere impossibile l'utilizzazione della concessione; che nel caso in esame non vi erano i presupposti in questione e, in particolare, non vi era una completa erosione del lido; che non si era verificata alcuna impossibilità di svolgimento dell'attività in questione; che l'attività era stata svolta regolarmente nel 2013; che la motivazione era incongrua; che il provvedimento di cui all'art. 45 aveva carattere dichiarativo di un dato di fatto evidente rappresentato dall'impossibilità di utilizzazione del bene, che nel caso di specie non sussisteva; che la riduzione o l'ampliamento dei beni del demanio marittimo rientrava nella competenza della Regione, mentre il Comune non poteva compiere valutazioni funzionali del bene demaniale.

Riferiva ancora: che il fenomeno di erosione non era grave; che era sufficiente disporre la riduzione del canone e non l'estinzione.

Si costituiva il Comune resistente chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso ovvero di rigettarlo.

## **2. Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione.**

Il provvedimento impugnato presenta una diretta efficacia lesiva nei confronti di parte ricorrente con la conseguenza esistenza di uno specifico interesse a ricorrere.

Ai sensi dell'art. 45 del Cod. nav., rubricato "modifica o estinzione per cause naturali", quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.

Nel provvedimento impugnato il riferimento è alla determinazione di consistenti modificazioni tali da rendere inutilizzabile ed estinta la concessione anche alla luce della traslazione del monte lido rispetto alla posizione originaria riportata nei documenti allegati al rinnovo.

Al fine di accertare lo stato dei luoghi e la sussistenza dei presupposti descritti nel provvedimento impugnato è stata svolta consulenza tecnica, la quale, con valutazione esente da vizi logici e pienamente condivisibile, ha accertato l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione o, quantomeno, l'illogicità e l'incongruenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento in oggetto.

È quasi superfluo evidenziare che il giudice amministrativo non ha potere di sostituire la propria valutazione a quella svolta dalla pubblica amministrazione, risultando i suoi poteri limitati alla valutazione della correttezza dell'operato della pubblica amministrazione, nel caso di specie avente ad oggetto discrezionalità tecnica. L'oggetto del giudizio è, infatti, limitato all'annullamento del provvedimento.

Nel caso di specie, l'accertamento devoluto al consulente era rappresentato in particolare dalla verifica dello stato dei luoghi e dall'accertamento in ordine al fatto che la modificazione dello stato dei luoghi per cause naturali abbia comportato l'impossibilità di utilizzazione della concessione ovvero ne abbia solo limitato la possibilità di utilizzazione, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 45 c.nav. Il consulente, effettivamente, ha accertato l'esistenza di modifiche della situazione di fatto ma di entità non rilevante (p. 7 ove si precisa che l'area soggetta alla concessione balneare 266/03 ha subito piccole variazioni per effetto dell'erosione della costa; l'arenile si è spostato verso l'interno aumentando nel complesso la sua dimensione e, la superficie del lotto risulta equivalente a quanto dato in concessione).

Ne deriva che, anche dall'esame della documentazione fotografica allegata alla relazione depositata in data 19.12.2014, sono da condividersi le affermazioni del c.t.u. in relazione al fatto che l'erosione non ha comportato l'impossibilità di utilizzazione della concessione. Le conclusioni in oggetto risultano confermate nei chiarimenti alle osservazioni di parte resistente depositate in data 19.12.2014.

A prescindere dalle ulteriori contestazioni deve evidenziarsi che l'art. 45 cod. nav. ha riguardo all'ipotesi in cui lo "snaturamento" del bene renda impossibile esercitare la concessione, quanto meno nei termini originari.

Nel caso di specie, gli accertamenti svolti hanno consentito di evidenziare l'illogicità dell'accertamento svolto dal Comune resistente, persistendo margini per l'utilizzabilità della concessione, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese. Le spese della ctu, da determinare in separato decreto, sono da porsi a carico del Comune in base al principio di soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente, da liquidarsi in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Le spese della ctu, da determinarsi con separato decreto, sono a carico di parte resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Guido Salemi, Presidente

Emiliano Raganella, Referendario

Raffaele Tuccillo, Referendario, Estensore